



NOVITA': Cambio di Residenza in tempo reale

Dal 9 maggio al via le nuove disposizioni del Ministero dell'Interno

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 in altre parole:

1. **PRIMA ISCRIZIONE ANAGRAFICA DALL'ESTERO, ISCRIZIONE CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE**
2. **ISCRIZIONE CON PROVENIENZA DALL'ESTERO DI CITTADINI ITALIANI GIA' ISCRITTI AIRE;**
3. **EMIGRAZIONE ALL'ESTERO.**

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche redatte su modulistica ministeriale, debitamente compilata e sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal ministero stesso, in uno dei seguenti modi:

- personalmente presso lo sportello comunale
COMUNE DI ISEO – Provincia di Brescia
Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe
Piazza Garibaldi n. 10 – 25049 ISEO (BS)

per richiedere allo sportello l'iscrizione o la variazione anagrafica recarsi nei seguenti giorni:

Lunedì	dalle ore 09,00 alle ore 11,45 – dalle ore 16,00 alle ore 16,45
Martedì	dalle ore 09,00 alle ore 11,45
Mercoledì	dalle ore 09,00 alle ore 11,45 – dalle ore 16,00 alle ore 16,45
Giovedì	dalle ore 09,00 alle ore 11,45
Venerdì	dalle ore 09,00 alle ore 11,45
Sabato	dalle ore 09,00 alle ore 11,45

- per posta raccomandata
COMUNE DI ISEO – Provincia di Brescia
Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe
Piazza Garibaldi n. 10 – 25049 ISEO (BS)

- per telefax



030 - 9869439

- per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Gli indirizzi ai quali inoltrare le dichiarazioni di residenza sono quelli riportati sul sito istituzionale:

Comune di Iseo – Posta Elettronica Certificata: demografici@pec.comune.iseo.bs.it

Comune di Iseo – Posta elettronica: cambioresidenza@comune.iseo.bs.it

N.B. La ricezione alla casella PEC è consentita solo se il mittente spedisce da PEC, altrimenti verrà automaticamente rifiutata dal sistema.

Per qualsiasi informazione, illustrazione o modalità applicativa riguardanti la nuova procedura “del cambio di residenza in tempo reale” è possibile contattare, negli orari di apertura i Servizi Demografici al seguente recapito telefonico:



030 - 9869428

IL NUOVO PROCEDIMENTO

L'Ufficiale d'Anagrafe, al momento della ricezione della dichiarazione, rilascia all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 informando l'utente degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa ai fini della verifica della dimora abituale e che dovranno essere obbligatoriamente conclusi entro quarantacinque (45) giorni pena il silenzio-assenso.

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni lavorativi successivi, ad effettuare le registrazioni delle dichiarazioni ricevute e all'invio della richiesta di cancellazione all'eventuale comune di provenienza, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorreranno dalla data di presentazione.

Il Comune di nuova iscrizione, nelle more del ricevimento della comunicazione di cancellazione da parte del Comune di precedente iscrizione, rilascerà solamente la certificazione relativa:

- alla residenza;
- allo stato di famiglia

In caso di esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il comune invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle

osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente

1. PRIMA ISCRIZIONE ANAGRAFICA DALL'ESTERO, ISCRIZIONE PER PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE O VARIAZIONE DI INDIRIZZO ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE

MODULISTICA



Dichiarazione di residenza – Allegato 1

Dichiarazione di trasferimento di residenza con provenienza da altro comune – dall'estero - cittadini italiani iscritti all'AIRE - cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune – altri motivi



Dichiarazione di residenza – Allegato A

Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.



Dichiarazione di residenza – Allegato B

Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea.

2. ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO DALL'ESTERO DI CITTADINI ITALIANI GIA' ISCRITTI ALL'A.I.R.E

MODULISTICA



Dichiarazione di residenza – Allegato 1

Dichiarazione di trasferimento di residenza con provenienza da altro comune – dall'estero - cittadini italiani iscritti all'AIRE - cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune – altri motivi

3. EMIGRAZIONE ALL'ESTERO

MODULISTICA



Dichiarazione di residenza – Allegato 2

Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero

A seguito della presentazione o invio del presente modulo, il richiedente se:

- cittadino non italiano, sarà cancellato dall'anagrafe del comune di residenza per emigrazione all'estero;
- cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all'estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.

Se la richiesta di iscrizione all'Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla normativa, questa comporterà l'automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall'Apr e l'iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.

E' importante ricordare che:

LE RICHIESTE PRIVE DI INFORMAZIONI ESSENZIALI (SEGNALATI CON UN SOLO ASTERISCO) SONO IRRICEVIBILI.

Qualora nella domanda non sia stato specificatamente indicato il domicilio eletto (indirizzo per le risposte) e qualora dalla medesima non si evincano elementi validi (es. PEC, email, telefono, indirizzo, fax personale) tali da non essere possibile inviare il preavviso di rigetto, sin d'ora l'Amministrazione si ritiene sollevata da tale incombenza per evidente impossibilità

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che **in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.**

Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.

Per altre richieste riguardanti i servizi demografici l'Ufficio Anagrafe osserva i normali orari di sportello scaricabili qui <http://www.comune.iseo.bs.it/>

(*) Paesi membri dell'Unione Europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.